

XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
2^a (Giustizia)

MARTEDÌ 7 DICEMBRE 2010
88^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito e per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2479) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore per la 1^a Commissione, senatore **VIZZINI (PdL)**, ricorda che il decreto-legge n. 187 del 2010 è stato esaminato in prima lettura dalla Camera dei deputati (Atto Camera n. 3857), che ne ha modificato il testo, introducendo alcune ulteriori significative disposizioni. Rileva che esso è stato votato, in Assemblea, con l'astensione dei Gruppi di opposizione e senza alcun voto contrario. Ciò dimostra una generale convergenza sugli obiettivi del provvedimento, al di là di ogni possibile contrapposizione politica. D'altra parte, i temi affrontati riguardano questioni e problematiche di straordinario rilievo: la sicurezza dei cittadini e la lotta alla criminalità organizzata rappresentano una sfida decisiva per lo Stato. Ad essa siamo tutti chiamati a concorrere, in uno sforzo comune che possa produrre frutti duraturi.

Riferisce, dunque, sui contenuti del decreto-legge, nonché sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, per quanto di competenza della Commissione affari costituzionali.

Il Capo I reca misure per gli impianti sportivi.

L'articolo 1, comma 1, con riferimento ai reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ripristina fino al 30 giugno 2013 il vigore delle disposizioni in tema di "flagranza differita" e di applicazione delle misure cautelari in deroga ai presupposti generali, la cui vigenza è venuta meno il 30 giugno scorso. Il comma 2 sanziona, con il pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro, le società sportive che impiegano i cosiddetti *steward* in numero minore rispetto a quanto stabilito nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza. A riguardo, ritiene necessario segnalare che, in alcuni stadi italiani, in evidente elusione della normativa prevista, i tifosi della squadra ospite sono talvolta indirizzati presso i settori della squadra ospitante, con conseguente alto rischio di scontri tra tifoserie.

L'articolo 2, comma 1, attribuisce agli *steward* ulteriori compiti rispetto a quelli attualmente previsti. Il comma 2, come modificato dalla Camera dei deputati, attribuisce ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione dei servizi ausiliari dell'attività di polizia nonché delle condizioni e delle modalità per l'affidamento degli stessi. Si sofferma, quindi, sull'articolo 2-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, che istituisce, presso il Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà civile a favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura.

Il Capo II reca disposizioni per il potenziamento dell'attività di contrasto alla criminalità organizzata e della cooperazione internazionale di polizia.

L'articolo 3 introduce misure volte al sostegno dell'attività dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati. Il comma 1, in particolare, prevede che i beni confiscati alla criminalità organizzata possano essere mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche. I proventi derivanti dall'utilizzo di tali beni affluiscono al Fondo unico giustizia e sono poi riassegnati al Ministero dell'interno, al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia. Il comma 1 prevede inoltre l'inapplicabilità ai crediti erariali nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati dei limiti alla compensazione dei crediti previsti dall'articolo 31 del decreto-legge 78 del 2010. Esso, infine, prevede che il sindaco del comune al quale un bene immobile confiscato è stato trasferito informi l'Agenzia sullo stato della procedura di assegnazione. Il comma 2 prevede che l'Agenzia possa decidere di estromettere singoli beni immobili dell'azienda non in liquidazione per poi trasferirli agli enti territoriali che ne facciano richiesta, a condizione che si tratti di beni che gli enti stessi già utilizzino a qualsiasi titolo a fini istituzionali. Un emendamento approvato dalla Camera modifica la disciplina relativa all'istituzione delle sedi secondarie dell'Agenzia. Il comma 3 prevede che l'Agenzia possa essere autorizzata dal Ministro dell'interno a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato in deroga alla dotazione organica prevista dalla sua legge istitutiva. A seguito di una modifica apportata dalla Camera dei deputati, l'Agenzia potrà altresì avvalersi di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti.

L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero dell'interno, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), con il compito di predisporre urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia all'estero. La Camera dei deputati ha previsto che le linee di indirizzo debbano essere predisposte entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e che esse siano aggiornate annualmente. La Camera ha altresì previsto che il Comitato sia composto da membri di comprovata esperienza e professionalità nello specifico settore individuati con successivo atto del presidente.

Il Capo III reca disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'articolo 6 reca l'interpretazione autentica dell'articolo 3 del cosiddetto Piano straordinario antimafia (legge 13 agosto 2010, n. 136). Il comma 1 stabilisce che la suddetta disciplina si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge 136 del 2010 e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti. Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che i contratti stipulati precedentemente alla data suddetta e i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti devono essere adeguati alla disciplina della tracciabilità entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. La Camera ha inoltre previsto l'inserzione automatica nei contratti in questione delle clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 dell'articolo 3 della legge 136 del 2010. Il comma 3 fornisce l'interpretazione autentica dell'espressione "filiera delle imprese" di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 136 del 2010. Il comma 4 reca l'interpretazione autentica del comma 1 del predetto articolo 3, chiarificando le prescrizioni in tema di obbligo di utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati "anche in via non esclusiva" alle commesse pubbliche. Il comma 5 chiarisce che laddove il comma 3 del citato articolo 3 autorizza l'effettuazione di operazioni con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, gli strumenti impiegati devono comunque essere idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

L'articolo 7 novella gli articoli 3 e 6 della suddetta legge 136 del 2010. In particolare, è ammessa la possibilità di strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale, purché essi siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni; è innalzato a 1.500 euro il limite delle spese giornaliere per le quali possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa; si stabilisce che in ogni transazione dovrà essere inserito il codice identificativo di gara, mentre il codice unitario del progetto dovrà essere indicato solo qualora ne sia prevista l'obbligatorietà; si chiarisce che potrà essere utilizzato come conto corrente dedicato anche un conto corrente già esistente; è introdotto l'obbligo, per l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte in merito agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di darne comunicazione immediata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente; si prevede che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Si prevede, inoltre, che le sanzioni amministrative pecuniarie in

materia di tracciabilità vengano applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e si introduce l'obbligo, per l'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, di informare il prefetto territorialmente competente sui fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità.

Il Capo IV detta disposizioni in materia di sicurezza urbana.

L'articolo 8 stabilisce che il prefetto dispone le misure ritenute necessarie per il concorso delle forze di polizia ai fini dell'attuazione delle ordinanze adottate dai sindaci nelle funzioni di competenza statale. La Camera ha apportato alcune modifiche. In primo luogo, ha chiarito che il soggetto che deve stabilire se il concorso delle forze di polizia sia necessario o meno è il prefetto. In secondo luogo, viene fatto salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo 54, ai sensi del quale le ordinanze anche contingibili ed urgenti, adottate dal Sindaco al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, debbano essere preventivamente comunicate al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. Infine, è stata modificata la rubrica dell'articolo in esame, chiarendo che esso riguarda l'attuazione dei provvedimenti adottati dal sindaco quale ufficiale del Governo.

L'articolo 9 introduce un'ulteriore ipotesi di confisca amministrativa obbligatoria, che opera con riferimento alle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e alle cose che ne sono il prodotto, a condizione che le violazioni siano gravi o reiterate e riguardino la materia della tutela del lavoro, dell'igiene sui luoghi di lavoro e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Capo V detta disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno. Esso è composto dal solo articolo 10, che prevede il collocamento in disponibilità dei viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti per l'espletamento di incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza. La Camera dei deputati ha modificato l'articolo in esame, rendendo facoltativo il collocamento in disponibilità e estendendo la previsione anche ai prefetti. La Camera ha inoltre eliminato dalla rubrica dell'articolo il riferimento ai comuni sciolti per infiltrazione mafiosa.

L'articolo 11, infine, fissa la data di entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il presidente [BERSELLI](#) (*PdL*), relatore per la 2^a Commissione, riferisce sul decreto-legge in titolo, soffermandosi dapprima sul comma 3 dell'articolo 2, il quale dispone l'applicabilità ai reati di violenza o minaccia nei confronti degli *steward*, dell'aggravante prevista dall'articolo 339, terzo comma, codice penale, di fatto commesso «mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone». Il comma 4 equipara gli *steward* ai pubblici ufficiali al fine dall'applicazione delle pene previste dal reato di lesioni personali gravi o gravissime ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Al riguardo ricorda che la Camera ha precisato che l'applicazione della disposizione si riferisce all'espletamento delle mansioni svolte dagli *steward* in occasione delle manifestazioni sportive.

Dà conto quindi delle disposizioni per il potenziamento dell'attività di contrasto alla criminalità organizzata e della cooperazione internazionale di polizia di cui al Capo II, ed in particolare dell'articolo 3, il quale introduce misure volte al sostegno dell'attività dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati e dell'articolo 4 il quale integra la Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza con un magistrato designato dal Ministro della giustizia, tutte le volte in cui la Commissione sia tenuta ad esprimersi su questioni di sicurezza relative a magistrati. Rileva al riguardo come la Camera dei deputati abbia opportunamente specificato che il magistrato che va ad integrare la composizione della Commissione deve essere designato tra quelli già collocati con incarico fuori ruolo presso il Ministero della giustizia.

Dopo un ampio dibattito, nel quale intervengono i senatori [DELLA MONICA](#) (*PD*), [ADAMO](#) (*PD*), [SERRA](#) (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*), [CASSON](#) (*PD*) e [INCOSTANTE](#) (*PD*), le Commissioni riunite convengono di fissare per venerdì 10 dicembre 2010, alle ore 14 il termine per la presentazione degli emendamenti e di proseguire l'esame del provvedimento nel pomeriggio di lunedì 13 dicembre.

La seduta termina alle ore 15.